

Messaggio

numero

7120

data

23 settembre 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: imposizione globale secondo il dispendio

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) rese necessarie in seguito all'entrata in vigore (1° gennaio 2014) della Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012, segnatamente l'emendamento dell'articolo 6 e l'introduzione dei nuovi articoli 72q e 78e della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID). In virtù dell'effetto vincolante del diritto superiore federale per i Cantoni ed i Comuni, si impone il conseguente adeguamento delle relative disposizioni contenute nella LT.

Le modifiche proposte riguardano l'inasprimento delle disposizioni legali relative alla concessione dell'imposizione globale.

1. OBIETTIVI E CONTENUTO DELLA RIFORMA FEDERALE

La Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, approvata dall'Assemblea federale il 28 settembre 2012, ha apportato delle modifiche significative all'istituto della tassazione forfetaria. Con la riforma della disciplina dell'imposizione globale il legislatore federale ha voluto, da un lato preservare la posizione concorrenziale della Svizzera nel confronto internazionale, evitando tuttavia di trasformare il Paese in un paradiso fiscale, dall'altro fornire alle autorità fiscali degli strumenti sufficienti per assoggettare una cerchia di contribuenti la cui situazione economica sfugge, in tutto o in parte, al loro controllo. La riforma legislativa si propone di salvaguardare l'istituto ponendo tuttavia criteri più rigorosi per usufruire della tassazione forfetaria.

La Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio contempla le seguenti modifiche:

- la precisazione secondo cui per il calcolo del tenore di vita fa stato il dispendio in Svizzera e all'estero;
- l'aumento del limite minimo del dispendio a livello mondiale al settuplo della pigione, rispettivamente del valore locativo, per i contribuenti che dispongono di un'economia domestica propria;
- l'aumento del limite minimo del dispendio a livello mondiale al triplo della pensione annua per il vitto e l'alloggio per i contribuenti senza economia domestica propria;

- in materia d'imposta federale diretta, l'introduzione di una base minima di calcolo di CHF 400'000 mentre, in ambito di imposte cantonali, l'introduzione di una base minima di calcolo stabilita autonomamente dai Cantoni;
- l'adempimento di tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'imposizione globale da parte di entrambi i coniugi che vivono in comunione domestica;
- il divieto di far beneficiare i cittadini svizzeri dei vantaggi dell'imposizione secondo il dispendio;
- l'introduzione di un'adeguata modalità di compensazione dell'imposta sulla sostanza nella commisurazione del dispendio;
- l'applicazione del diritto anteriore per un periodo transitorio di 5 anni ai contribuenti che beneficiavano dell'imposizione forfetaria al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni federali e cantonali.

2. REIEZIONE DELLE INIZIATIVE PER L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSIZIONE GLOBALE

a. votazione granconsigliare

In data 6 maggio 2014 il Gran Consiglio ha ampiamente accolto (56 voti favorevoli, 20 contrari e 3 astensioni) le conclusioni contenute nel rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria contrarie all'iniziativa parlamentare del 27 settembre 2011 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini "*Per la modifica della legge tributaria (abolizione dell'imposizione globale secondo il dispendio per i cittadini esteri)*". Il Parlamento ha quindi bocciato la proposta di modifica della LT aderendo alle considerazioni di natura principalmente economica e finanziaria esposte nel rapporto di maggioranza. L'abrogazione dell'istituto dell'imposizione secondo il dispendio avrebbe infatti comportato una sensibile diminuzione del gettito fiscale, ridotto l'indotto economico generato dalla presenza sul nostro territorio di globalisti (perdita dei posti di lavoro correlati a questa categoria di contribuenti) e reso meno attrattiva la piazza finanziaria ticinese.

b. votazione popolare federale

In data 30 novembre 2014 l'iniziativa popolare federale "*Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfetaria)*" tendente a vietare l'imposizione secondo il dispendio è stata largamente respinta in votazione sia dal Popolo (59,2%) sia dai Cantoni (25 su 26).

In Ticino l'oggetto è stato respinto dal 68% dei votanti. Dalle urne è pertanto emersa la ferma volontà della popolazione ticinese di salvaguardare l'istituto dell'imposizione globale.

3. ADEGUAMENTO DEL DIRITTO CANTONALE AL DIRITTO FEDERALE

Con il presente messaggio si propone di adeguare, entro il termine biennale previsto dall'art. 72q cpv. 1 LAID, le disposizioni cantonali concernenti l'imposizione globale alla legislazione tributaria federale, segnatamente all'art. 6 LAID. Considerato che la Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il Canton Ticino deve procedere a tale adeguamento entro il 1° gennaio 2016, pena la diretta applicazione del diritto federale superiore.

3.1 I tappa: introduzione in una legge in senso formale dell'importo del dispendio minimo imponibile

La prima tappa dell'iter d'adeguamento alla norma federale è già stata raggiunta con il Messaggio n. 6853 del 2 ottobre 2013 "*Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: inserimento di un dispendio minimo nella Legge tributaria*", approvato dal Gran Consiglio in data 4 novembre 2013 (66 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astensioni). La proposta governativa prevedeva l'introduzione nella LT, a far tempo dal 1° gennaio 2014, di una base minima di calcolo del dispendio di CHF 400'000. Considerato che il dispendio minimo imponibile, fino al periodo fiscale 2013, era contemplato in un decreto esecutivo promulgato dal Consiglio di Stato, l'inserimento di un importo minimo in una legge in senso formale, ovvero emanata dal Gran Consiglio, era necessario per conformarsi, già a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2014), alla nuova disposizione di cui all'art. 6 cpv. 3 lett. a LAID. L'aumento del dispendio determinante a tale soglia invece, oltre a rispondere ad esigenze di natura finanziaria, mira ad armonizzare l'ordinamento fiscale cantonale e comunale (LT) alla legislazione tributaria federale (LIFD) in ossequio al principio dell'armonizzazione fiscale verticale.

3.2 II tappa: adeguamento delle restanti disposizioni alla LAID

Il Consiglio di Stato propone pertanto di adattare tempestivamente la legislazione tributaria cantonale alle nuove disposizioni della LAID attuando le restanti necessarie modifiche, conformemente alla Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio.

4. COMMENTO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA

Si premette che, per una questione di armonizzazione delle norme, la formulazione delle modifiche legislative nella LT segue, nel limite del possibile, l'espressione dei corrispondenti articoli della LIFD.

4.1 Imposizione globale secondo il dispendio

Art. 13 cpv. 1

Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a) non hanno la cittadinanza svizzera;*
- b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte (art. 2); e*
- c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.*

La novella legislativa non consente più ai cittadini svizzeri di poter beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio. In precedenza tale possibilità era comunque limitata soltanto al periodo fiscale durante il quale, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, i cittadini svizzeri acquisivano domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa. L'imposizione globale sarà quindi riservata unicamente agli stranieri. L'accesso a tale istituto è parimenti precluso anche agli svizzeri che possiedono la doppia nazionalità.

Art. 13 cpv. 2

I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

La disposizione stabilisce esplicitamente il diritto alla tassazione sul dispendio in favore dei coniugi soltanto se entrambi non hanno la cittadinanza svizzera (artt. 6 cpv. 2 LAID e 14 cpv. 2 LIFD). Con l'entrata in vigore della nuova norma non sarà più ammessa la prassi, instaurata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, di estendere la possibilità di far capo all'imposizione secondo il dispendio ai coniugi, anche nel caso in cui uno di essi o i loro figli, posseggano la nazionalità svizzera. Rimarrà tuttavia irrilevante la nazionalità dei figli minorenni dei coniugi.

Art. 13 cpv. 3

L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a) 400'000.-- franchi;
- b) *per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;*
- c) *per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.*

La disposizione codifica la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo cui per il calcolo del dispendio è necessario prendere in considerazione il dispendio a livello mondiale ("in Svizzera e all'estero").

La commisurazione del dispendio sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone a suo carico comporta per l'autorità fiscale un onere amministrativo di difficile verifica, poiché essa è tenuta a chiedere al contribuente l'elenco di tutte le spese sostenute e documentate dai relativi giustificativi. Come già previsto nella versione attualmente in vigore, la nuova norma prevede quindi la fissazione di un importo minimo, che l'autorità fiscale possa stabilire facilmente. Nel caso in cui il contribuente disponga di una propria economia domestica, tale importo è stato aumentato dal quintuplo al settuplo della pigione annua o del valore locativo mentre, se il contribuente non dispone di un'economia domestica propria, il dispendio è stato aumentato dal doppio al triplo del costo della pensione annua per vitto e alloggio.

Il dispendio non potrà, in ogni caso, mai essere inferiore all'importo minimo fissato alla lettera a, corrispondente all'importo contemplato all'attuale capoverso 8. Come già ricordato al punto 3.1, sebbene la LAID lasci piena libertà ai Cantoni, il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, ha deciso di adottare, in ossequio al principio dell'armonizzazione fiscale verticale, il medesimo importo stabilito dalla LIFD, pari attualmente a CHF 400'000.

Art. 13 cpv. 4

L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

Come già previsto nell'attuale art. 13 cpv. 3 prima frase, l'imposta continuerà ad essere calcolata in base alla tariffa ordinaria secondo il principio dell'imposizione differenziata tra persone coniugate e persone sole stabilito dall'art. 35.

Art. 13 cpv. 5

Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. L'imposta è calcolata in base alla sostanza imponibile e deve corrispondere ad almeno 5 volte l'importo di cui al capoverso 3.

La nuova disposizione di cui all'art. 6 cpv. 5 LAID prevede che i Cantoni determinino in quale modo l'imposizione secondo il dispendio debba includere l'imposta sulla sostanza. Siccome nei Cantoni l'imposizione secondo il dispendio sostituisce, oltre all'imposta sul reddito, anche l'imposta sulla sostanza, questi devono considerare nel calcolo del dispendio (e non solo nel calcolo di controllo), l'imposta sulla sostanza¹.

Ai fini dell'imposta sulla sostanza, il Consiglio di Stato propone di introdurre un limite minimo per l'ammontare dell'imposta sulla sostanza pari a 5 volte il dispendio derivante dall'imposta sul reddito.

Con questo nuovo articolo, il cosiddetto calcolo di controllo avverrà separatamente per reddito e sostanza.

Art. 13 cpv. 6

L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;*
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;*
- c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;*
- d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;*
- e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;*
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.*

In riferimento alla lett. a si rileva che, nonostante il tenore dell'art. 6 cpv. 6 lett. a LAID, ai fini dell'imposta cantonale si devono considerare unicamente gli immobili situati nel Cantone e non in Svizzera, altrimenti si correrebbe il rischio concreto di una doppia imposizione intercantonale. La sostanza immobiliare situata fuori Cantone e i relativi proventi vengono infatti già assoggettati alle imposte per appartenenza economica nel Cantone del luogo di situazione², restando tuttavia determinanti per l'aliquota.

A differenza di quanto indicato all'art. 6 cpv. 3 lett. c LAID (e per l'imposta federale diretta dall'art. 14 cpv. 3 lett. d pto 1 LIFD) il Consiglio di Stato propone, in relazione ai redditi dei capitali mobiliari (lett. c), di utilizzare il termine "di fonte svizzera" e non "collocati in Svizzera" poiché in base al tenore letterale utilizzato dalle leggi federali (LAID e LIFD) sembrerebbe sufficiente collocare tutti i capitali svizzeri del contribuente al di fuori dei confini nazionali per evitare che rientrino nel calcolo di controllo. Tuttavia il legislatore federale intendeva presumibilmente riferirsi ai redditi di valori mobiliari di fonte svizzera e non quelli dei capitali collocati in Svizzera³. Nel calcolo di controllo rientreranno quindi tutti i titoli svizzeri (ad es. un'azione della Nestlé SA o un'obbligazione dell'UBS SA) indipendentemente dal luogo in cui sono depositati (presso un istituto bancario in Svizzera o all'estero).

¹ Samulele Vorpe, L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, in RTiD II-2013, pag. 749.

² Op cit., pagg. 738-739.

³ Op. cit. pag 740.

Riguardo alla lett. *f* si rileva che il contribuente usufruisce del vantaggio di poter decidere liberamente quali proventi di fonte estera dichiarare e quali invece non dichiarare. Segnaliamo che nel calcolo di controllo figurano soltanto i redditi esteri e non i capitali. La sostanza verrà tuttavia tenuta in considerazione per la determinazione dell'aliquota.

Art. 13 cpv. 7

In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

La norma disciplina l'imposizione secondo il dispendio "modificata". Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione (in seguito CDI) stipulate dalla Svizzera con alcuni Stati, segnatamente con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Norvegia, l'Italia, la Germania e gli Stati Uniti, prevedono che il contribuente tassato secondo il dispendio in Svizzera non abbia diritto ai benefici convenzionali poiché in tali accordi si afferma che una persona imposta secondo il dispendio non è considerata residente se non viene assoggettata su tutti i redditi che la CDI assegna per imposizione alla Svizzera. Per farsi riconoscere la residenza fiscale in Svizzera e poter così beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio "modificata", il contribuente deve acconsentire all'imposizione, oltre degli elementi di estrazione svizzera, di tutti i redditi acquisiti in uno degli Stati summenzionati. Per poter usufruire dei vantaggi previsti dalle CDI con questi sette Stati, il contribuente che si avvale della tassazione secondo il dispendio "modificata" è tenuto quindi a pagare, non solo le imposte in base al calcolo di controllo, ma anche le imposte su tutti i redditi provenienti da uno o più di questi sette Stati che la CDI assegna per imposizione alla Svizzera, con l'aliquota applicabile al reddito complessivo, secondo il principio dell'aliquota mondiale⁴.

Art. 13 cpv. 8

Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Considerata la volontà del legislatore cantonale di prevedere il medesimo dispendio minimo applicato per l'imposta federale diretta, si propone di delegare al Consiglio di Stato l'adeguamento di tale importo all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4.2 Disposizione transitoria

Art. 309e

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

La norma transitoria permette alle persone che erano già imposte secondo il dispendio di usufruire della disciplina anteriore per un periodo di 5 anni al fine di garantire agli interessati il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione. Ciò significa che al contribuente, già imposto secondo il dispendio prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 13, continuerà ad essere applicabile la norma del diritto anteriore fino al periodo fiscale 2020 compreso.

⁴ Op cit. pagg. 746-749

Esempio 1:

Un contribuente straniero tassato secondo l'imposizione globale, già a partire dal 2008, che paga una pigione annua di CHF 100'000 e il cui dispendio minimo ammonta, in base al vecchio ordinamento, a CHF 500'000 (pari al quintuplo della pigione), verrà ancora imposto, in base alla norma transitoria, su un dispendio minimo di CHF 500'000 fino al 31 dicembre 2020, nonostante il dispendio minimo ammonterebbe, in virtù del nuovo ordinamento, a CHF 700'000 (pari al settuplo della pigione).

Esempio 2:

Una cittadina straniera imposta secondo l'imposizione globale con un dispendio pari a CHF 450'000 e coniugata con un cittadino svizzero imposto ordinariamente potrà continuare ad essere imposta secondo il dispendio fino al 31 dicembre 2020. A partire dal periodo fiscale 2021 la contribuente straniera non potrà più beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio in quanto il marito non è un cittadino straniero.

5. IMPATTO FINANZIARIO

Negli ultimi anni l'imposizione secondo il dispendio è stata oggetto in Ticino – come in altri Cantoni – di un importante inasprimento. Sull'arco di soli due anni, tra il 2012 e il 2014, il reddito minimo imponibile è stato infatti raddoppiato, passando da CHF 200'000 a CHF 400'000.

Tenuto conto che l'innalzamento del dispendio minimo potrebbe aver generato delle partenze di globalisti oppure aver incentivato il passaggio di questi alla tassazione ordinaria - al momento dell'allestimento del presente messaggio tale informazione è sconosciuta in quanto le dichiarazioni d'imposta 2014 sono appena state consegnate o sono in fase di rientro - al fine di tener debitamente in considerazione questo aspetto, la quantificazione delle possibili maggiori entrate legate all'introduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sulla sostanza è stata effettuata ipotizzando che la metà dei globalisti che nel 2012 aveva un dispendio minore/uguale a CHF 200'000 (ossia 154 casi su 308) a partire dal 2014 rinuncerà all'imposizione forfetaria.

Considerato quanto sopra e ritenuto una sostanza minima imponibile pari a 5 volte il dispendio tassato, l'assoggettamento dei globalisti all'imposta sulla sostanza genererà maggiori entrate stimate in CHF 5.1 milioni per il Cantone e in CHF 4.1 milioni per i Comuni (applicando un moltiplicatore comunale medio dell'80%). Si rammenta che sulla sostanza non è prelevata l'imposta federale.

Numero globalisti	Sostanza imponibile	Maggiori entrate fiscali (in CHF)	
		Imposta cantonale	Imposte comunali
801 ⁵	1'800'000'000	5'100'000	4'100'000

A titolo esemplificativo, nel caso di un globalista attualmente tassato secondo un dispendio di CHF 400'000, la nuova imposta sulla sostanza comporterà – a contare dall'1° gennaio 2021 (ossia trascorso il periodo transitorio di 5 anni) – un maggior onere fiscale complessivo (imposta cantonale e comunale) di circa CHF 9'800, pari al 7.7% in più rispetto alla situazione vigente. Evidentemente, non potendo beneficiare del regime

⁵ A fine 2014 i globalisti iscritti al ruolo dei contribuenti della Divisione delle contribuzioni erano in realtà 955 e non 801. Tuttavia, tenuto conto che tra il 2012 e il 2014 il dispendio minimo è raddoppiato, nella simulazione si è ipotizzato che la metà dei 308 globalisti (vale a dire 154 casi) che nel 2012 erano imposti con il dispendio minimo di CHF 200'000, dal 2014 passeranno a tassazione ordinaria o si trasferiranno fuori Cantone (abbandoneranno la tassazione forfetaria).

transitorio, per i globalisti che giungeranno in Ticino dopo l'entrata in vigore dell'emendamento oggetto del presente messaggio (ossia dopo il 31 dicembre 2015), l'imposta sulla sostanza sarà immediatamente esigibile e pertanto potrà generare ripercussioni positive (non quantificabili) in termini di gettito fiscale già a partire dal periodo fiscale 2016.

Reddito imponibile	Sostanza imponibile	Imposta sul reddito (IFD + IC + ICom)	Imposta sulla sostanza (IC + ICom)	Imposta totale	Aggravio
400'000	2'000'000	128'400	9'800	138'200	+ 7.7%

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

6. ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 72q cpv. 1 LAID, i Cantoni devono adeguare le disposizioni cantonali concernenti l'imposizione globale alla legislazione tributaria federale, segnatamente all'art. 6 LAID, entro due anni dall'entrata in vigore della Legge federale sull'imposizione secondo il dispendo. Considerato che il Consiglio federale ha stabilito l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2014, il Canton Ticino deve procedere a tale adeguamento entro il 1° gennaio 2016, pena la diretta applicazione del diritto federale superiore. Si propone pertanto di fissare l'entrata in vigore degli emendamenti proposti al 1° gennaio 2016.

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 settembre 2015 n. 7120 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 13

¹Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a) non hanno la cittadinanza svizzera;
- b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e
- c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

²I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

³L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a) 400'000.-- franchi;
- b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;
- c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.

⁴L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

⁵Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. L'imposta è calcolata in base alla sostanza imponibile e deve corrispondere ad almeno 5 volte l'importo di cui al capoverso 3.

⁶L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;

- c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁷In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

⁸Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 309e (nuovo)

Imposizione globale secondo il dispendio

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.